



COMUNE DI BURGOS

AREA TECNICA

UFFICIO TECNICO

Ordinanza N. 4 del 18/06/2025

Oggetto: Istituzione limitazioni temporanee alla circolazione stradale in occasione della manifestazione prevista per i giorni 20 e 21 giugno 2025 presso Piazza Emanuele Filiberto a Burgos.

Richiamato il decreto del Sindaco, n.1 del 14.04.2025, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267, sono state attribuite alla sottoscritta Arch. Pianificatore Luisanna Demelas le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

Premesso che la sicurezza delle persone, la fluidità della circolazione stradale e la riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, così come disposto all'art. 1 del Codice della Strada;

Vista la richiesta del 30.05.2025 con prot. 2291 presentata dal Sig. Solinas Salvatore Antonio come meglio generalizzato agli atti d'ufficio, in qualità di presidente pro tempore dell'Associazione "gruppo folk foresta Burgos", di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione denominata "*Rassegna folk - Gruppo folk foresta Burgos*" presso Piazza Emanuele Filiberto per la giornata del 20 giugno 2025 dalle ore 18:00 alle ore 02:00 del 21 giugno 2025;

Vista la richiesta del 17.06.2025 acquisita con prot. n. 2595/2025 di concessione del suolo pubblico e regolamentazione della circolazione pervenuta da parte del presidente dell'associazione "Gruppo folk Foresta Burgos" Sig. Solinas Salvatore Antonio, per la giornata del 20.06.2025 dalle ore 15:00 alle ore 02:00;

Visto il provvedimento di concessione n.5 prot. n. 2639/2025 rilasciato al Sig. Solinas Salvatore Antonio in qualità di presidente all'Ass.ne Gruppo folk Foresta Burgos;

Ravvisata la necessità di salvaguardare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale all'interno del paese, al fine di tutelare i partecipanti e gli spettatori;

Ritenuto opportuno disciplinare la circolazione veicolare durante le sue fasi in maniera differente rispetto alle prescrizioni vigenti quotidianamente;

Visti:

- il D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli atti d'ufficio;
- il vigente statuto Comunale;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione nella Piazza Emanuele Filiberto per la giornata del 20 giugno 2025 dalle ore 15:00 alle ore 02:00 del 21 giugno 2025, durante lo svolgimento della manifestazione "*Rassegna folk - Gruppo folk foresta Burgos*", per tutte le categorie dei veicoli come di seguito indicato:

- l'istituzione del divieto di transito (fig. Il 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) e divieto di sosta

(fig. II 74 art. 120 Reg. Es. C.d.S.) temporanei.

- che il traffico veicolare verrà deviato nelle vie limitrofe;

DISPONE

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della segnaletica regolamentare e delle transenne a cura degli organizzatori dell'evento.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sarà incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

La compagnia Barracellare del Comune di Burgos sarà incaricata alla vigilanza e al controllo del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate dagli altri Enti ed Uffici competenti, e si precisa che la presente non sostituisce i provvedimenti di competenza di altri Enti ed Autorità, né gli eventuali provvedimenti qualora le attività riguardino aree non di competenza comunale.

Si declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali incidenti, ovvero danni, cui le persone e le cose potranno essere sottoposte durante lo svolgimento della manifestazione, restando a carico esclusivo del comitato organizzatore, e per esso al legale rappresentante, le indennità per il risarcimento. Gli organizzatori saranno ritenuti completamente responsabili di eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento degli eventi, restando questa Amministrazione comunale, nonché i suoi dipendenti, sollevata da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, e/o richiesta di risarcimento danni. La presente ordinanza viene accordata fatte salve le competenze deferite da altre leggi ad altre Autorità e fatti salvi i diritti dei terzi, ritenendosi questo Ufficio sollevato da qualsiasi pretesa avanzata da eventuali danneggiati.

I trasgressori che non osserveranno le limitazioni imposte in materia di circolazione sul tratto di strada indicato saranno sanzionati ai sensi del D. Lgs. vo n. 285/1992 "*Nuovo codice della strada*" e successive modificazioni ed integrazioni.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- Al Responsabile per la pubblicazione all'Albo Pretorio *online* dell'Ente, per opportuna informazione e conoscenza alla cittadinanza;
- Al Comandante Stazione Carabinieri di Bono (SS) pec: tss26670@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Forestale di Bono pec: cfva.sfbono@pec.regione.sardegna.it
- Al Capitano Compagnia Barracellare di Burgos (SS) pec: c.barracellareburgos@pec.it
- Alla spett. le ARST S.p.A. pec: arst@pec.arstspa.info

Il Responsabile

Data, 18/06/2025

\fqDatiAtto:TioloFirmatario\ DEMELAS LUISANNA